



COMUNE DI SARTIRANA LOMELLINA

Provincia di Pavia

REGOLAMENTO PASSI CARRABILI

(Artt. 22, 26 e 27 del Codice della Strada,
Art. 46 del relativo Regolamento di Esecuzione)

Approvato con Deliberazione C.C. n. del

SOMMARIO

Contenuto del regolamento

- Il presente regolamento disciplina il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed esecuzione delle normative in materia prevista dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Esecuzione.
- Art. 1 - Contenuto del regolamento
- Art. 2 - Definizione di passo carrabile
- Art. 3 - Autorizzazione allo costruzione
- ### Definizione di passo carrabile
- Art. 4 - Uffici comunali competenti
- Art. 5 - Spese e cauzione
- Art. 6 - Formalità del provvedimento di autorizzazione
- Art. 7 - Oneri a carico del titolare dell'autorizzazione
- Art. 8 - Riconoscimento del passo carrabile
- Art. 9 - Passo carrabile di accesso a più proprietà
- Art. 10 - Sanzioni
- Art. 11 - Entrata in vigore

Art. 4

Uffici comunali competenti

Competenti all'istruttoria delle domanda sono, di concerto, per le parti di loro competenza, l'Ufficio Tecnico Comunale ed il Comando di Polizia Locale.

Competente al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 3 è il Comando di Polizia Locale, acquisendo, se necessario, i pareri o nulla-osta stabiliti dalla normativa vigente.

Le domande dirette a conseguire l'autorizzazione in questione devono essere corredate dalla prescritta documentazione tecnica e dall'impiego del richiedente a sostenere tutte le spese di sopralluogo ed istruttoria, previo deposito della eventuale cauzione prevista.

Contenuto del regolamento

Il presente regolamento disciplina il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed alla modifica dei passi carrabili, ad integrazione ed esecuzione della normativa in materia prevista dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Esecuzione.

Art. 2

Definizione di passo carrabile

Si intende per passo carrabile quel manufatto, costruito generalmente da listoni di pietra, marmo, granito od altri materiali o da appositi intervalli lasciati sui marciapiedi o sulla strada, che consente l'accesso con veicoli agli edifici o aree laterali alla strada.

Art. 3

Autorizzazione alla costruzione

Sulle strade di proprietà comunale e nei tratti di strada statale, regionale e provinciale correnti nell'interno del centro abitato, senza la preventiva autorizzazione del Comune non possono essere costruiti nuovi passi carrabili, né possono essere apportate trasformazioni o variazioni a quelli esistenti.

I passi carrabili relativi a nuove costruzioni si intendono automaticamente autorizzati qualora previsti nei rispettivi permessi di costruire e/o denuncie di inizio attività.

I passi carrabili già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento dovranno essere adeguati in conformità alle nuove prescrizioni entro il termine di sei mesi.

L'autorizzazione di cui al presente articolo è rilasciata nel rispetto delle vigenti normative edilizie ed urbanistiche e del Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione.

Art. 4

Uffici comunali competenti

Competenti all'istruttoria delle domande sono, di concerto, per le parti di loro competenza, l'Ufficio Tecnico Comunale ed il Comando di Polizia Locale.

Competente al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 3 è il Comando di Polizia Locale, acquisendo, se necessario, i pareri o nulla-osta stabiliti dalla normativa vigente.

Le domande dirette a conseguire l'autorizzazione in questione devono essere corredate dalla prescritta documentazione tecnica e dall'impiego del richiedente a sostenere tutte le spese di sopralluogo ed istruttoria, previo deposito della eventuale cauzione prevista.

Art. 5

Passo carrabile di accesso a più proprietà

Nei casi che più proprietà immobiliari si servano di un unico passo carrabile, il canone relativo e gli altri oneri sono dovuti in ugual misura dai rispettivi proprietari, salva

Art. 5

Spese e cauzione

Per ogni domanda di cui all'art. 4 è dovuta dal richiedente un rimborso spese per sopralluogo ed istruttoria, il cui ammontare è fissato con delibera della Giunta Comunale, che stabilisce le modalità di versamento e l'importo dell'eventuale cauzione da richiedersi all'interessato.

Art. 6

Formalità del provvedimento di autorizzazione

La durata dell'autorizzazione di cui al presente regolamento viene stabilita in 20 (venti) anni.

L'autorizzazione potrà essere revocata o modificata in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza che l'Amministrazione Comunale sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo.

L'autorizzazione non consente che l'area relativa al passo carrabile venga utilizzata come zona di sosta, anche temporanea, o per lo scarico merci. Ciò vale anche per i titolari della stessa.

Art. 7

Oneri a carico del titolare dell'autorizzazione

Per ogni passo carrabile autorizzato è dovuto il pagamento di tasse od altri oneri eventualmente stabiliti in base alla normativa vigente in materia di occupazione di suolo pubblico.

La tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche in presenza di "accessi a raso" e cioè senza modifica della sede stradale o del marciapiede è dovuta secondo le normative vigenti in materia.

Art. 8

Riconoscimento del passo carrabile

Ogni passo carrabile autorizzato deve essere individuato con l'apposito segnale previsto dalla vigente normativa.

Il segnale in questione è fornito dal competente ufficio comunale, al momento del rilascio dell'autorizzazione, previo pagamento della somma dovuta quale rimborso-spese da determinarsi con atto della Giunta Comunale.

Art. 9

Passo carrabile di accesso a più proprietà

Nel caso che più proprietà immobiliari si servano di un unico passo carrabile, il canone relativo e gli altri oneri sono dovuti in solido dai rispettivi proprietari, salva

ripartizione fra gli stessi in rapporto proporzionale all'utilità che dall'uso del passo riceve ciascuno di essi.

Art. 10 Sanzioni

Le violazioni alle norme del presente regolamento, salvo che il fatto costituisca reato o violazione alle disposizioni del Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione, sono punite ai sensi della Legge 689/1981.

Art. 11 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alle approvazioni e pubblicazioni di legge.

REGOLAMENTO PASSI CARRABILI

(Art. 22, 23 e 27 del Codice della Strada,
Art. 48 del relativo Regolamento di Esecuzione)